



COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 19/12/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL
31.12.2022 EX ART 20 D. LGS N 175/2016

L'anno duemilaventitre, addì diciannove, del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta in chiusa al pubblico sessione ordinaria di prima convocazione.

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	TORRIANO MARCO	SI
CONSIGLIERE	ASTORI DARIO	SI
CONSIGLIERE	CAPRA LIDIA	--
CONSIGLIERE	COSTANZO ENRICO	SI
CONSIGLIERE	GRAZIOTTO LUCA	SI
CONSIGLIERE	MARANGON PAOLA	SI
CONSIGLIERE	PERUZZI ALESSIO	SI
CONSIGLIERE	SILANO CARLO	SI
CONSIGLIERE	GRIGNOLIO ARMANDA	--
CONSIGLIERE	SARESINI MARCO	--
CONSIGLIERE	ZUCCHI MATTIA	--

Presenti n° 7 Assenti n° 4

Con l'intervento e l'opera della Dott.ssa **SCAGLIOTTI LAURA**, Segretario Comunale, Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. **TORRIANO MARCO**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.),

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione periodica, si è verificata la sussistenza delle condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni.

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P. e che viene trasmesso al Revisore di Conto per quanto di competenza;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli e unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2021;

DI PRENDERE ATTO che a seguito della presente revisione periodica delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni e precisamente:

- AMC S.p.A. quota 1,5144%
- COSMO S.p.A. quota 2,073%
- ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L. 0,027 %

CHE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto :REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2022 EX ART 20 D. LGS N 175/2016 in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, lì 14/12/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**. alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2022 EX ART 20 D. LGS N 175/2016 in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 14/12/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. TORRIANO MARCO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 22/12/2023.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
PAGIN PATRIZIA

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :
Diverrà esecutiva il giorno : 01/01/2024,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c 3, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA